

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2011, n. 0269/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Regimi di aiuto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Riparto delle risorse disponibili
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9	Istruttoria
Art. 10	Spese ammissibili
Art. 11	Limiti di spesa e di aiuto
Art. 12	Intensità di contributo
Art. 13	Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria
Art. 14	Finanziamento delle domande
Art. 15	Liquidazione ed erogazione del contributo
Art. 16	Rendicontazione
Art. 17	Ispezioni e controlli
Art. 18	Obblighi del beneficiario
Art. 19	Cumulo
Art. 20	Rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, previsti dall'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

- b) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
- d) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti delle filiere agroalimentari;
- e) di processi produttivi e di mezzi di produzione, limitatamente ai prodotti di qualità, che siano finalizzati simultaneamente al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2 (Regimi di aiuto)

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento riferite al settore della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli e della loro commercializzazione sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento riferite al settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ivi compresa la produzione di energia eccedente i fabbisogni dell'impresa, derivante anche dall'utilizzazione di prodotti non agricoli ottenuti da prodotti agricoli sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:

- a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e

- dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
 - d) piccole e medie imprese (PMI): le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008;
 - e) imprese in difficoltà: PMI che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole, rientranti nella definizione di PMI, iscritte, alla data della domanda, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali - che operano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, con almeno una unità tecnico economica (UTE) nella regione.

2. Costituisce requisito di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

3. Sono escluse dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento:

- a) le imprese in difficoltà;
- b) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- c) le imprese che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26/2005, ma che non hanno ancora concluso i relativi investimenti;

- d) le imprese che nell'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda hanno rinunciato per cause diverse dalla forza maggiore a finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26/2005.

Art. 5
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, effettuate nel rispetto degli articoli 12, 15 e 26 del regolamento (CE) 800/2008 e riferite alle sole fasi della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ivi compresa la produzione di energia, anche eccedente i fabbisogni dell'impresa, derivante dall'utilizzazione anche di prodotti non agricoli ottenuti da prodotti agricoli.

2. Non sono ammissibili a contributo gli interventi collegabili alla fase di produzione di prodotti agricoli.

Art. 6
(Riparto delle risorse disponibili)

1. L'entità delle risorse disponibili per la graduatoria di cui all'articolo 13, comma 7, è stabilita con delibera della Giunta regionale.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direzione competente, Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di seguito Servizio competente, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direttore centrale competente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate con le motivazioni sull'utilità degli interventi per l'impresa richiedente;
- b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto, timbrato e firmato da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia;
- c) preventivi di spesa da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;

- d) perizia redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi la congruità del costo dell'intervento e motivi la scelta del fornitore individuato. Nel caso di interventi volti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la perizia dimostra analiticamente l'entità dei risparmi energetici rispetto a situazioni di ordinarietà;
- e) dichiarazione relativa alla fattibilità urbanistica dell'intervento, redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia o da un tecnico comunale, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari che richiedono autorizzazioni;
- f) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 8

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9

(Istruttoria)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente effettua l'attività istruttoria sulle domande, diretta a verificare la regolarità delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di intervento e l'ammissibilità della spesa.

3. Qualora domande diverse siano riferite al medesimo prodotto con le medesime caratteristiche ma con prezzi diversi, si provvede d'ufficio a ridurre la spesa ammessa a quella individuata nel preventivo più favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 10

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:
- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
 - c) spese sostenute per servizi di consulenza, esclusi i servizi per consulenza fiscale, consulenza legale e pubblicità, prestati da consulenti esterni, non aventi natura

continuativa o periodica e che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa.

2. Le spese di cui al comma 1 sono al netto dell'IVA.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data della comunicazione della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 14, comma 2, ivi compresi gli acconti.

Art. 11

(Limiti di spesa e di aiuto)

1. La spesa ammissibile per singola impresa non può superare i 250.000,00 euro, elevabili a 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 12

(Intensità di contributo)

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 1, è concesso ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, entro i limiti previsti dagli articoli 15 e 26 del regolamento (CE) 800/2008, fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 2, è concesso ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

Art. 13

(Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria)

1. Le iniziative relative alle domande ritenute ammissibili in fase istruttoria sono valutate da una Commissione, di seguito Commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal Direttore del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, di seguito Presidente, e da quattro componenti scelti tra il personale regionale, di cui due designati dal Direttore centrale competente, uno dal Direttore centrale competente in materia di ambiente ed energia e uno dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive. Il decreto di nomina individua per ciascun componente della Commissione un sostituto designato con le stesse modalità previste per il componente titolare.

2. Il Presidente, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale competente, il quale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto.

5. La Commissione esamina le iniziative presentate e attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla somma dei punteggi espressa da ciascun componente della Commissione, secondo i seguenti criteri:

- a) effettiva capacità di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 e significatività dell'innovazione introdotta per il sistema rurale regionale: da zero a venti punti;
- b) livello di diffusione in regione delle attrezzature o impianti previsti dal progetto: da zero a quattro punti;
- c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura o impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a sei punti.

6. A parità di punteggio la priorità è attribuita al progetto presentato dall'impresa agricola nella quale il titolare di ditta individuale o il socio di società di persone o il socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, presentano la più giovane età.

7. Entro centocinquanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il Servizio competente approva con decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.

Art. 14

(Finanziamento delle domande)

1. Le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Al primo dei richiedenti per il quale non vi sono sufficienti risorse per finanziare l'iniziativa con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzare la stessa con una percentuale di contributo inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa; in caso di mancato assenso, il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

2. Il Servizio competente provvede a comunicare ad ogni beneficiario inserito in posizione utile nella graduatoria l'approvazione dell'iniziativa, l'entità del contributo concedibile, i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il Servizio competente provvede a impegnare i fondi necessari e a trasmettere al beneficiario copia del decreto di concessione che contiene anche la disciplina delle eventuali varianti e proroghe ed i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 15

(Liquidazione ed erogazione del contributo)

1. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

2. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione prevista dall'articolo 16.

Art. 16
(Rendicontazione)

1. Il beneficiario effettua al Servizio competente, entro i termini fissati dal decreto di concessione o, eventualmente, dal decreto di proroga, la rendicontazione dell'intervento consistente in una relazione sull'iniziativa realizzata e sui risultati raggiunti e nella documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate e corredate dalla dimostrazione del relativo pagamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati in contante.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 17
(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio competente verifica la regolarità della documentazione presentata ed effettua un controllo in loco al fine di verificare la presenza e la funzionalità dell'oggetto dell'intervento nonché la corrispondenza con quanto indicato nella relazione e nella documentazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Il Servizio competente verifica, a campione, il mantenimento della destinazione d'uso di cui all'articolo 18, comma 1.

Art. 18
(Obblighi del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza del contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19
(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi i contributi concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore alla percentuale fissata dall'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 20
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento è soggetto all'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) 800/2008 in materia di trasparenza, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.